



INTESA TERRITORIALE

TRA

REGIONE CAMPANIA

E

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI BAMBINI DAI VENTIQUATTRO AI TRENTASEI MESI, VOLTA A MIGLIORARE I RACCORDI TRA NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA E A CONCORRERE ALLO SVILUPPO TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 0-6 ANNI ANNUALITÀ 2022/2023



La Regione Campania, nella persona dell'Assessore alla Scuola, Politiche sociali, Politiche Giovanili, prof.ssa Lucia Fortini, giusta delega del Presidente della Giunta regionale della Campania *prot. n. 2023-4343 /U.D.C.P./ GAB/GAB del 08/03/2023*.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nella persona del Direttore Generale, dott. Ettore Acerra:

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido".

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

VISTO il d. lgs. 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e in particolare l'articolo 2, comma 3, lett. b).

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017, recante "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni" e, in particolare l'articolo 3, comma 2, lett. a)

RICHIAMATO l'Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di conferma annuale dell'Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volto a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6, sancito in Conferenza Unificata in data 1° agosto 2013 (Rep. Atti 83/CU).

RILEVATO che, con il Repertorio Atti n. 162/CU del 28 settembre 2022, è stato confermato, per un ulteriore anno, l'Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di conferma annuale dell'Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socioeducativi 0-6 anni, sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013 (rep. atti n. 83/CU), rinnovato in data 30 luglio 2015, (rep. atti n. 78/CU), in data 27 luglio 2017 (rep. atti n. 86/CU), in data 18 ottobre 2018 (rep. atti n. 101/CU), in data 1° agosto 2019 (rep. atti n. 83/CU), in data 6 agosto 2020 (rep. atti n. 106/CU) e in data 22 settembre 2021 (rep. atti 132/CU) è confermato per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso.

DATO ATTO che, sulla base dei citati Accordi Quadro nazionali, le Regioni provvedono alla programmazione delle "Sezioni Primavera" a livello territoriale mediante specifiche intese con gli Uffici Scolastici Regionali, nelle quali sono stabilite le modalità di gestione amministrativa,



finanziaria, di controllo e di verifica dei contributi statali e regionali, tenendo conto dei seguenti criteri:

- ammissione in via prioritaria delle sezioni primavera già funzionanti e finanziate con il contributo pubblico per le quali permangono, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione;
- definizione dell'entità dei contributi da assegnare alle sezioni primavera per fasce definite, tenendo conto del numero di bambini iscritti e della durata del servizio;
- riconoscimento dei comuni quali soggetti regolatori dell'offerta educativa a livello territoriale.

SOTTOSCRIVONO LA PRESENTE INTESA

Articolo 1 Oggetto e finalità

Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 2, comma 3, lett. b) del d. lgs. 65/2017, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i ventiquattro e trentasei mesi per l'annualità 2022/2023 (Sezioni Primavera).

L'offerta è da intendersi come servizio socio educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia statali e paritarie (comunali e private paritarie), di nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in regolare esercizio accreditati/convenzionati con i Comuni e concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia, contribuendo alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

Articolo 2 Requisiti per la richiesta del contributo

I gestori di scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie (comunali e private paritarie), di nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti accreditati/convenzionati con i Comuni, possono richiedere il contributo per il servizio educativo delle sezioni primavera all'Ufficio Scolastico Regionale. Al fine di assicurare la qualità e funzionalità del servizio, nel rispetto della vigente normativa, le istituzioni educative devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano i due anni di età in una data compresa tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre del 2022. Per i bambini che compiono i 24 mesi d'età tra il 1 settembre ed il 31 dicembre, l'ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età;
- idoneità di locali e spazi sotto il profilo funzionale e della sicurezza, conformi alle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;
- allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e di apprendimento;
- orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di

- erogazione del servizio, compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 8 ore giornaliere;
- rapporto numerico tra personale educativo e bambini non superiore a 1:10 definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
 - dimensione contenuta del gruppo omogeneo di età che può variare tra un minimo di 10 ed un massimo di 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato. Il numero minimo di bambini è derogabile sino a n. 5 unità per istituzioni educative ubicate in specifiche realtà territoriali quali, ad esempio, comuni montani, piccole isole e piccoli comuni appartenenti a comunità carenti di strutture educative per la prima infanzia;
 - allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato;
 - impiego di personale educativo professionalmente idoneo, per la specifica fascia di età dei bambini, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Accordo Quadro;
 - specificità del progetto educativo in cui sia evidenziata la continuità educativa con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini da 0 a 6 anni e anche attraverso forme di disponibilità all'aggiornamento del personale.

Il possesso dei citati requisiti è condizione essenziale per il funzionamento delle sezioni primavera per l'annualità 2022/2023 e per la conseguente erogazione del contributo pubblico.

Le richieste di contributo, per quanto riguarda i Nidi, dovranno essere accompagnate dall'atto di autorizzazione al funzionamento del Comune, quale ente regolatore del servizio, e dovranno essere altresì tenute agli atti a cura del legale rappresentante dell'istituzione educativa interessata, così come previsto anche per le scuole dell'infanzia.

Articolo 3

Risorse pubbliche ed erogazione del contributo

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in accordo con la Regione Campania, destina per l'anno 2022/2023 alle sezioni primavera della regione le risorse economiche all'uopo stanziate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con decreto direttoriale n. 33 del 13 gennaio 2023; la Regione Campania si impegna ad individuare risorse nel bilancio regionale per le finalità di cui alla presente Intesa.

Il contributo da erogare annualmente alle singole istituzioni educative per ogni sezione primavera è commisurato, nei limiti delle disponibilità finanziarie statali e regionali, alla durata oraria del servizio ed alla quantità di bambini frequentanti, utilizzando i parametri definiti nella tabella allegata.

Articolo 4

Tavolo tecnico interistituzionale

L'attività di valutazione delle richieste di finanziamento e la definizione del relativo importo, in conformità ai principi di cui alla presente Intesa, è affidato a un apposito Tavolo Tecnico Interistituzionale, composto da rappresentanti dell'USR per la Campania, Regione Campania, di cui all'art. 3 lett. c del già citato Accordo Quadro Stato - Regioni del 01/08/2013, nonché la predisposizione di eventuali iniziative di supporto dell'esperienza e la definizione di modalità di verifica del permanere delle condizioni di accesso al finanziamento statale per le sezioni primavera.



Articolo 5

Controlli e monitoraggio

L'Ufficio Scolastico Regionale – tramite il proprio servizio ispettivo - provvede con verifiche a campione al controllo di regolarità del funzionamento delle sezioni primavera che hanno presentato richiesta di contributi ed al rispetto dei relativi progetti educativi.

L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna altresì ad assicurare il monitoraggio delle attività realizzate in termini quali-quantitativi entro il 31 dicembre 2023 secondo modalità da concordarsi con la competente Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 1/2016, la presente intesa decade automaticamente in caso di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla sottoscrizione.

Napoli lì, ____/____/____

PER LA REGIONE CAMPANIA
L'ASSESSORE REGIONALE SCUOLA –
POLITICHE SOCIALI -POLITICHE GIOVANILI
D.SSA LUCIA FORTINI

PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
IL DIRETTORE
DOTT. ETTORE ACERRA



Tabella di cui all'art. 3 dell'Intesa

Il contributo da assegnare viene calcolato prioritariamente con un'attribuzione massimale, commisurata al numero dei bambini ed alla durata del servizio giornaliero, di cui alla seguente tabella:

| n° bambini | n° ore giornaliere | Importo |
|------------|--------------------|--------------------|
| oltre 20 | da 7 a 8 ore | fino a €. 9.000,00 |
| oltre 20 | da 5 a 6 ore | fino a €. 8.500,00 |
| 15 – 20 | da 9 a 10 ore | fino a €. 8.000,00 |
| 15 – 20 | da 7 a 8 ore | fino a €. 7.500,00 |
| 15 – 20 | da 5 a 6 ore | fino a €. 7.000,00 |
| 10 – 14 | da 7 a 8 ore | fino a €. 6.500,00 |
| 10 – 14 | da 5 a 6 ore | fino a €. 6.000,00 |

applicando una riduzione del 10% per ogni mese di mancato funzionamento, quale parametro che tiene conto del periodo di effettivo funzionamento e commisurato.